



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E  
DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
Autorità di gestione del programma di sviluppo rurale nazionale

*Roma,*

Agli Organismi collettivi di  
difesa delle produzioni  
agricole

LORO PEC

OGGETTO: Comunicazioni inerenti la modifica del decreto 12 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2015.

al presente documento inviato via Posta elettronica certificata non seguirà l'originale ai sensi dell'art. 45, del D.Lgs n. 82/2005

DG DISR  
Prot. Uscita del 03/03/2016  
Numero: **0005645**  
Classifica:



*Alle* Regioni ed alle Province  
autonome di Trento e Bolzano  
Assessorati Agricoltura  
Loro PEC

*All'* ISMEA Istituto di Servizi per il Mercato  
Agricolo Alimentare  
PEC [ismae@pec.ismea.it](mailto:ismae@pec.ismea.it)

*All'* Agenzia per le erogazioni Agricoltura  
Organismo di Coordinamento  
PEC [aci@certificata.agea.gov.it](mailto:aci@certificata.agea.gov.it)

*e, p.c. All'* Associazione nazionale dei Consorzi  
di Difesa-Asnacodi  
PEC [asnacodi@pec.asnacodi.it](mailto:asnacodi@pec.asnacodi.it)

*Alle* Compagnie di assicurazione operanti nel  
settore agricolo agevolato  
Loro PEC

Con provvedimento in corso di perfezionamento sono state semplificate le procedure per consentire l'immediata sottoscrizione delle polizze assicurative a copertura del rischio gelo; nell'ambito delle combinazioni stabilite all'articolo 3, comma 2 del Piano assicurativo agricolo 2016, sulle colture a ciclo autunno primaverile e sulle colture permanenti, di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), solo per il corrente anno e nel caso l'entrata in rischio della coltura non sia compatibile con i tempi di rilascio del Piano assicurativo individuale e comunque non oltre la data del 31 marzo 2016, è consentita la stipula delle coperture assicurative prima della sottoscrizione dal Piano assicurativo individuale, che dovrà essere rilasciato entro il termine del 30 aprile 2016.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E  
DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
Autorità di gestione del programma di sviluppo rurale nazionale

Pertanto, in deroga all'obbligo di compilazione e rilascio del PAI antecedentemente alla stipula della polizza agricola agevolata, è consentita in assenza di PAI, la stipula a partire dalla data della presente comunicazione e fino al 31 marzo 2016, delle sole polizze/certificati di polizza che includano il rischio gelo e brina nel pacchetto di avversità coperte; conseguentemente il PAI dovrà essere rilasciato entro il 30 aprile 2016. In difetto del rilascio entro detto termine, la polizza non è ammissibile al finanziamento.

Deve essere assicurata in ogni caso la corrispondenza tra la superficie del fascicolo e la superficie oggetto di assicurazione nella polizza/certificati di polizza: laddove si determinasse una discordanza, ai fini dell'ammissibilità dovrà essere emessa un'appendice di polizza/certificato di polizza congruente con il PAI.

Gli agricoltori che intendono presentare domanda per il regime assicurativo agevolato avvalendosi della deroga, prima della stipula della polizza/certificato, dovranno rilasciare una apposita dichiarazione ai fini della manifestazione di interesse. Tale documento, datato e sottoscritto dagli interessati, dovrà essere conservato a cura degli organismi collettivi di difesa, per coloro che aderiscono alle polizze collettive e, dai centri di assistenza agricola delegati, per coloro che sottoscrivono polizze assicurative individuali. Inoltre le polizze e i certificati di polizza emessi ai sensi della presente deroga dovranno riportare in calce l'indicazione obbligatoria "In deroga ai sensi della Circolare Mipaaf, riportando il protocollo e la data della presente circolare".

L'AUTORITÀ DI GESTIONE  
Dr. Giuseppe Cacopardi